

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 giugno 2011, presso la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo in Salerno sono presenti:

per la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo il Presidente della Delegazione Sindacale Regionale rag. Angelo D'Amato;

per Fabi il Signor Franco Di Dio;

per Fiba/Cisl il Signor Rosario Giuliano e il Signor Giuseppe Siniscalchi Montereale;


per Fisac/Cgil il Signor Andrea Gargano;

per Sincra/Ugl Credito il Signor Michele Ricciardi;

per Uilca il Signor Lucio Antonino Pinsone;


Premesso che:

- l'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro;
- il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, nella quale si precisa che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"*;
- la materia è stata oggetto di precisazioni diramate con la Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011;
- Federkasse e le Segreterie nazionali di Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca, in data 27 maggio 2011 hanno sottoscritto un Accordo quadro in materia di imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;



convengono che:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. per l'anno 2011, con il presente Accordo e con effetti dalla sua stipula, vengono recepite le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle Aziende aderenti alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, ai sensi della citata Circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva;
3. le Parti concordano, pertanto, di replicare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 127);
 - lavoro supplementare (All. E, art. 5);
 - assegno di preposto, in occasione di prestazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in coerenza con la normativa sopra citata (art. 47);
 - premio di risultato (art. 48, All. F);
 - paga oraria ed indennità di turno (art. 98, commi 7 ed 8, art. 118, comma 6 e art. 121, commi 4 e 6);
 - indennità di reperibilità ed intervento (artt. 99 e 124);
 - compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (art. 98, comma 9 e art. 122, comma 3);
 - indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 118, comma 5);
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 126, comma 3);
 - ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all'art. 127, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate in coerenza con le disposizioni del c.c.n.l. (art. 127);
 - indennità sostitutiva per ferie non godute, corrisposta in coerenza con le previsioni di legge e del c.c.n.l.; indennità sostitutiva per permessi e/o ferie per ex festività non godute erogata in coerenza con le previsioni di legge e del c.c.n.l.;
 - compenso per lavoro notturno (art. 128);
 - compenso per lavoro festivo (art. 128);
 - erogazione a favore dei quadri direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno (art. 98, comma 3);
 - erogazione a favore dei quadri direttivi per la partecipazione a riunioni fuori dell'orario di lavoro (art. 98, comma 5);



- compenso per lavoro festivo dei quadri direttivi (art. 98, comma 6);
- compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art. 126, comma 2);
- retribuzione corrisposta per la frequenza delle attività formative in quanto comportano miglioramento delle prestazioni e dell'organizzazione, l'innovazione, l'accrescimento della professionalità del lavoratore (art. 63);

4. le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate in applicazione dei predetti istituti di cui al precedente punto 3) consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

5. Le Aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui hanno sede legale.


FEDERAZIONE CAMPANA
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO


FIBA/CISL


SINCRA/UGI CREDITO


FABI


FISAC/CGIL


UIICA